



VINCENZO
LANZA
LICEO CLASSICO STATALE



LICEO LANZA - PERUGINI
C.F. 94108580716 C.M. FGPC160003

AOO1 - SEGRETERIA

Prot. 0007170/U del 16/07/2020 13:25:12 II.1 - Cons

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO, COMPRESI I CONSIGLI DA TENERSI IN MODALITÀ TELEMATICA

Delibera del Consiglio d'Istituto 22 maggio 2020, n. 2

Liceo "Lanza - Perugini"

fgpc160003@istruzione.it - fgpc160003@pec.istruzione.it

C.F. 94108580716

Liceo Classico Statale "Vincenzo Lanza" - Piazza Italia, 3 - 71122 Foggia
0881 726619 - fax 0881 561756 - www.liceolanzafoggia.it

Liceo Artistico "Perugini" - Via G. Imperiale, 55 - 71122
Tel/Fax 0881/661088 - www.artisticoperugini.com



REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO, COMPRESI I CONSIGLI DA TENERSI IN MODALITÀ TELEMATICA

INDICE

ART. 1 - COMPOSIZIONE	3
ART. 2 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO	4
ART. 3 – PRIMA CONVOCAZIONE, ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE.....	5
ART. 4 – FUNZIONI E PREROGATIVE DEL PRESIDENTE.....	5
ART. 5 – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO PER I LAVORI DEL CONSIGLIO	5
ART. 6 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO.....	5
ART. 7 – TRATTAZIONE DI ARGOMENTI DA PARTE DEL CONSIGLIO	6
ART. 8 – AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA	6
ART. 9 – CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO	6
ART. 10 – CONVOCAZIONE URGENTE E/O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO.....	6
ART. 11 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.....	7
ART. 12 – PROSECUZIONE AD ALTRO GIORNO DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO	8
ART. 13 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE.....	8
ART. 14 – SEDE DELLE RIUNIONI.....	8
ART. 15 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE.....	8
ART. 16 – MODALITÀ DI VOTAZIONE	9
ART. 17 – PROPOSTE E DELIBERE	9
ART. 18 – DECADENZA PER ASSENZE	10
ART. 19 – GRUPPI E COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO	10
ART. 20 – PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE	10
ART. 21 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI.....	10
ART. 22 – MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO	11
ART. 23 – CONSIGLI D'ISTITUTO IN MODALITÀ TELEMATICA	11
ART. 24 - DEFINIZIONE	11
ART. 25 - REQUISITI TECNICI MINIMI.....	11
ART. 26 - MATERIE/ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA	12
ART. 27 - CONVOCAZIONE	12
ART. 28 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	12
ART. 29 - VERBALE DELLA SEDUTA.....	12
ART. 30 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO	12
ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	13



VINCENZO
LANZA
LICEO CLASSICO STATALE



**Regolamento interno per il
funzionamento del consiglio
d'istituto, compresi i consigli
d'istituto da tenersi in modalità
telematica**

La presente Delibera è stata assunta dal Consiglio d'Istituto con delibera n. ____ del ____ .

Il Consiglio di istituto, composto dai membri previsti dall'art. 8 T.U. 297/94, è l'organo di autogoverno della scuola nei limiti posti dalla legge istitutiva, fatte salve le competenze specificamente previste per il Collegio dei Docenti e per il Consiglio di Classe. I principali riferimenti che ne regolano il funzionamento sono: D.P.R. 416/1974: Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare ed artistica; C.M. 105/1975: Applicazione del regolamento tipo nelle more dell'adozione del regolamento interno; O.M. 215/1991: Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto; D.Lgs. 297/1994: Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; L. 59/1997: Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; DPR 275/1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; D.I. 44/2001: Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; D.Lgs. 165/2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; D.P.R. 235/2007: "Statuto delle studentesse e degli studenti". L.107/2015: "Riforma del sistema nazionale di istruzione, formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

ART. 1 - COMPOSIZIONE

Il consiglio di istituto, è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, 4 rappresentanti degli alunni e dal Dirigente Scolastico. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno diritto di voto deliberativo sulle materie acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librerie e di acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, dagli studenti dell'istituto. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento. Il consiglio di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice

presidente. Il consiglio di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, un genitore e un alunno. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Dirigente dei servizi generali e amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Il consiglio di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

ART. 2 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Funzioni e competenze del Consiglio di Istituto sono definite nell'ambito delle disposizioni normative e di legge innanzi richiamate. In sintesi, quale organo di indirizzo e controllo, il Consiglio di Istituto provvede

- elaborare gli indirizzi generali del PTOF e adottare il PTOF;
- indicare i criteri generali per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti, l'adattamento dell'orario delle lezioni (flessibilità);
- approvare il Regolamento di Istituto con le regole e le procedure per il funzionamento della scuola;
- approvare il Programma annuale e il Conto Consuntivo; e) deliberare in merito agli impegni assunti dalla scuola e alle relazioni con altri soggetti;
- deliberare in merito ai criteri per l'attività negoziale del Dirigente scolastico (nei limiti specificati dalla legge).

Delibera inoltre in merito

- accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- costituzione o compartecipazione a fondazioni; istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- accensione di mutui e contratti di natura pluriennale;
- contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- utilizzazione economica delle opere di ingegno;
- acquisto di immobili;
- il limite di somma che il DS è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico tecnico-scientifico,

comprese le dotazioni librarie e i periodici;

- la misura del fondo di anticipazione al DSGA per le minute spese;
- la designazione dell'azienda o dell'Istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio cassa sulla base di apposita convenzione.
- Il Consiglio di Istituto elegge, scegliendo fra i membri del Consiglio medesimo, un genitore, uno studente, un docente e un esponente del personale ATA come membri della Giunta esecutiva.
- Il Consiglio di Istituto elegge, tra la componente docenti, un membro dell'organo di garanzia. (D.P.R. 235 art. 5 del 2007) > Il Consiglio di Istituto elegge tra i suoi membri un docente, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti, quali membri del comitato di valutazione per la definizione dei criteri ai fini della valutazione dei docenti. (L. 107 art. 1 c. 129 del 2015)

ART. 3 - PRIMA CONVOCAZIONE, ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, da effettuarsi entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, è disposta dal Dirigente scolastico. Nella prima seduta il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente ed il Vice-Presidente. Tali elezioni hanno luogo a scrutinio segreto in base alle disposizioni di cui all'art.8 del D.Lgs. 16/04/94 n°297.

ART. 4 - FUNZIONI E PREROGATIVE DEL PRESIDENTE

Il Presidente convoca, secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9 il Consiglio, lo presiede, ne dirige i dibattiti, mantiene l'ordine, fa osservare il seguente regolamento, annuncia i risultati delle votazioni. Su mandato del Consiglio, prende contatto con i Presidenti dei Consigli di altri Istituti, con rappresentanti di Enti e Associazioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente attribuite, in ordine di priorità al Vice-Presidente, al genitore membro di Giunta, al quarto genitore presente in Consiglio.

ART. 5 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO PER I LAVORI DEL CONSIGLIO

Il Direttore Amministrativo della scuola comunica, o fa pervenire al Consiglio, in occasione della prima riunione di ciascun anno scolastico, il nominativo di un assistente amministrativo cui i Consiglieri possono fare riferimento per i lavori del Consiglio: invio convocazioni e materiali, richiesta documentazione del Consiglio, verbali ecc.

ART. 6 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Il Segretario del Consiglio verbalizza le riunioni. Tale funzione è affidata a rotazione dal Presidente a un membro del Consiglio stesso. Il Segretario provvede a consegnare all'assistente amministrativo di

riferimento di cui all'art. 5, entro otto giorni dalla seduta del Consiglio, il verbale da lui firmato e tutti gli atti scritti preparatori. Il segretario provvederà a fornire, nei tempi sopra specificati, anche la copia elettronica di detto verbale.

ART. 7 – TRATTAZIONE DI ARGOMENTI DA PARTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Istituto può iscrivere all'ordine del giorno, discutere e deliberare solo argomenti che sono allo stesso demandati dalla normativa vigente.

ART. 8 – AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Le convocazioni del Consiglio e della Giunta esecutiva sono fatte con avviso scritto, contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno (O.d.G.). Assieme alla convocazione del Consiglio di Istituto sono trasmessi ad ogni singolo consigliere copia del verbale della seduta precedente e i materiali utili alla discussione dei punti all'O.d.G. Gli avvisi devono essere consegnati o spediti con modalità on-line a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e pubblicati sul sito della scuola nella sezione "Albo pretorio". Nei casi urgenti, come specificato all'art. 10 i termini di avviso possono essere ridotti a due giorni; in questo caso gli Uffici di Segreteria provvederanno ad avvisare anche telefonicamente i consiglieri.

ART. 9 – CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria dal Presidente che stabilisce data e ordine del giorno alla luce delle indicazioni della Giunta esecutiva. La convocazione avviene anche su richiesta della Giunta Esecutiva e su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri del C.d.I. Tali richieste devono contenere l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire - di conseguenza il Consiglio di Istituto deve riunirsi - almeno tre volte durante l'anno scolastico. In ogni caso il Consiglio deve riunirsi, per le deliberazioni del caso, almeno cinque giorni prima delle scadenze dei termini perentori di approvazione del Programma annuale e del Conto consuntivo, nonché della scadenza dei termini previsti per la Verifica dello stato di attuazione del Programma annuale e delle disponibilità finanziarie dell'Istituto. In ciascun anno scolastico, la prima convocazione del Consiglio deve essere effettuata entro la prima metà del mese di Settembre. Gli avvisi di convocazione sono effettuati come da art. 8 del presente regolamento. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute il Consiglio può, sentita la Giunta, approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo o fissare di volta in volta la data della seduta successiva.

ART. 10 – CONVOCAZIONE URGENTE E/O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Istituto può essere convocato in via urgente e/o straordinaria secondo le modalità e nei

casi di seguito specificati. 1. Per esigenze di particolare urgenza dovute a situazioni straordinarie, il Consiglio può essere convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto in accordo con il Presidente di Giunta con preavviso di soli due giorni, con ordine del giorno formulato direttamente dai Presidenti e convocazione firmata da entrambi; i punti all'O.d.G. proposto devono motivare al Consiglio l'urgenza che ha causato la convocazione. La Giunta esecutiva si riunirà prima della data di convocazione per esaminare l'O.d.G. proposto e gli eventuali documenti. Gli avvisi di convocazione sono da effettuarsi come da art. 8 del presente Regolamento. 2. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio o da almeno due membri della Giunta Esecutiva o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio. La richiesta di Convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'ordine del giorno (O.d.G.). La data di convocazione non può essere rinviata oltre dieci giorni dal termine indicato nella richiesta.

ART. 11 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Le riunioni del Consiglio sono condotte e moderate dal Presidente che pone in discussione tutti gli argomenti all'ordine del giorno, nella successione in cui compaiono. Tuttavia il Presidente o un Consigliere può proporre che l'ordine in discussione sia mutato e la proposta di inversione dell'ordine si ritiene senz'altro accettata. Se qualche consigliere si oppone, la proposta è sottoposta al voto del Consiglio. Il Consiglio può fissare un limite alla durata degli interventi. In particolare, dichiarata aperta la seduta, il Presidente: 1. dà lettura del verbale della precedente seduta e lo pone in votazione; 2. apre la discussione sui singoli punti all'ordine del giorno; 3. concede la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento, riservando la precedenza ai relatori designati; 4. fa rispettare i tempi di intervento eventualmente stabiliti; 5. richiama gli oratori che si discostano dall'argomento in discussione; 6. mette ai voti le "mozioni d'ordine" di carattere procedurale; 7. al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto, mette in votazione, proclamandone l'esito, proposte e pareri presentati. La discussione di argomenti non all'ordine del giorno è consentita solo al punto "Varie ed eventuali" ove inserito in calce all'ordine del giorno. In ogni caso, non è ammessa alcuna deliberazione su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno salvo apposita deliberazione di modifica dell'ordine del giorno stesso, adottata all'unanimità dal Consiglio in apertura di seduta. Il Consiglio procede alla votazione delle delibere solo nel caso in cui i relativi materiali siano stati preventivamente forniti ai Consiglieri o messi loro a disposizione come previsto dall'art. 8. La discussione degli argomenti seguirà il seguente sviluppo: 1. discussione generale sull'argomento; 2. discussione particolareggiata sull'argomento, nei suoi articoli o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti, sotto emendamenti ed aggiunte; 3. Regolamento del Consiglio di Istituto. 4. votazione complessiva sull'argomento, mozioni o ordini del giorno presentati. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente mette in discussione eventuali proposte di argomenti, emersi durante

la seduta, da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva, fatte salve le attribuzioni della Giunta esecutiva. Le mozioni d'ordine contrarie alla discussione dell'argomento nella successiva seduta (questione pregiudiziale) o tese al rinvio dell'argomento (questione sospensiva) devono essere presentate in forma scritta e sulle stesse possono parlare un membro a favore e uno contro. Il Consiglio può votare di ammettere alle riunioni del Consiglio, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nell'Istituto con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, il Direttore dei SS.GG.AA. della scuola, docenti o specialisti che possano dare chiarimenti o suggerimenti su determinati argomenti all'ordine del giorno. La partecipazione attiva dei suddetti deve essere limitata alla trattazione specifica dell'argomento. La durata delle sedute deve essere contenuta in linea di massima entro le 3 ore.

ART. 12 - PROSECUZIONE AD ALTRO GIORNO DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio d'istituto, qualora non riesca a ultimare la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, può continuare la discussione nei giorni successivi; se ciò è previsto nell'avviso di convocazione, con indicazione precisa della data e degli orari delle successive riunioni, non è necessaria altra comunicazione bastando l'avviso del Presidente sulla continuazione. Diversamente, la data della riunione successiva è stabilita prima di sospendere la seduta e comunicata, come previsto dall'art. 8, ai consiglieri assenti. Nel caso in cui non sia possibile o opportuno continuare la trattazione degli argomenti nei giorni successivi, gli affari non trattati saranno posti per primi all'ordine del giorno della successiva seduta.

ART. 13 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica. Nel caso di non raggiungimento, entro il tempo massimo di 30 minuti dall'inizio previsto, del numero legale di partecipanti, il Presidente dichiara deserta la seduta e fissa, d'intesa con i consiglieri presenti, una nuova data di convocazione. Questa sarà comunicata, secondo le modalità di cui all'art. 8, ai consiglieri assenti. Anche in questo caso, le assenze non giustificate sono da conteggiarsi ai fini della decadenza dall'incarico, come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 16/04/94 n° 297.

ART. 14 - SEDE DELLE RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede centrale del Liceo Classico "V. Lanza", in Piazza Italia, 3. Eventuali eccezioni devono essere chiaramente indicate nell'atto di convocazione.

ART. 15 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Di ogni seduta è redatto un verbale, a cura del Segretario del Consiglio di Istituto. Copia dello stesso è

inviata ad ogni singolo consigliere unitamente alla convocazione della seduta successiva. Detto verbale deve indicare con precisione: i nominativi del Presidente della riunione e del verbalizzante, dei Consiglieri presenti, degli assenti giustificati e non giustificati, gli orari di inizio e fine della seduta, il resoconto sommario ma chiaro e definitivo della discussione. In particolare il verbale deve specificare:

- gli argomenti trattati;
- proposte formulate;
- le votazioni con i relativi risultati e la proclamazione fattane (delibere all'unanimità o a maggioranza).

La modalità di stesura del verbale deve consentire una agevole estrazione delle delibere e dei pareri. Le dichiarazioni di voto saranno inserite a verbale se richiesto e se subito presentate in forma scritta. Il verbale della seduta viene redatto con un programma elettronico e archiviato al Protocollo informatico della scuola, dopo essere stato timbrato e vidimato dal Segretario e dal Presidente, in quanto tale modalità è l'unica in grado di dare certezza totale all'atto. Nella riunione successiva, dichiarata aperta la seduta, il Presidente, a mezzo del segretario, dà lettura del verbale della precedente seduta. Sul processo verbale è concessa la parola a chi intende farvi inserire una eventuale rettifica. Eventuali rettifiche e/o integrazioni devono essere fatte pervenire per iscritto al Segretario. Se sul processo verbale nessun consigliere muove osservazioni esso si intende approvato senza votazioni e, occorrendo una votazione, questa avrà luogo per alzata di mano. Dopo l'approvazione del verbale, è facoltà dei consiglieri fare interrogazioni al Presidente del Consiglio di Istituto o al Presidente della Giunta esecutiva, in merito all'applicazione delle delibere assunte nelle precedenti sedute.

ART. 16 - MODALITÀ DI VOTAZIONE

La votazione si distingue in "palese" e "segreta". La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale. La modalità di votazione palese è scelta di volta in volta dal Presidente. Se l'appello è nominale si segue l'ordine alfabetico dei cognomi. Ogni consigliere risponde "SI" o "NO" oppure con la parola "ASTENUTO". Quando la votazione per alzata di mano sia dubbia nel suo risultato, il Presidente dispone la controprova per appello nominale. Si ricorre alla votazione a scrutinio segreto solo nelle deliberazioni riguardanti singole persone; in questo caso la votazione è effettuata mediante apposite schede.

Qualora durante un Consiglio d'Istituto da svolgere in modalità telematica occorresse votare per eleggere persone (voto segreto) e la cui elezione non sia proprio possibile differire ad altro momento, si procederà alla discussione e al dibattito e la votazione avverrà nelle quarantotto ore successive depositando il proprio voto a scuola, nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza. Le votazioni avverranno fuori dell'orario di servizio del Personale.

ART. 17 - PROPOSTE E DELIBERE

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. Si intendono validamente espressi solo i voti favorevoli e i voti contrari. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio può a maggioranza dei voti, con motivazione da riportare a verbale, rinviare un argomento ad una successiva seduta, come può apportare ad una proposta le modifiche che ritiene opportuno. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, in quelle per scrutinio segreto si riapre una breve discussione sull'argomento per dichiarazioni di voto. Al termine si riapre la votazione a scrutinio segreto. Nel caso i rappresentanti degli studenti non abbiano raggiunta la maggiore età, essi non hanno diritto a voto deliberante qualora si tratti di impiego di mezzi finanziari, pertanto la maggioranza deve essere conteggiata sul numero dei consiglieri maggiorenni presenti.

ART. 18 – DECADENZA PER ASSENZE

Decade automaticamente dal suo mandato il Consigliere che si assenti per tre volte consecutive senza far pervenire giustificazione scritta al Presidente del Consiglio di Istituto e viene surrogato dal primo non eletto della lista di appartenenza.

ART. 19 – GRUPPI E COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO

Al fine di approfondire determinati argomenti, il Consiglio può articolarsi in gruppi di lavoro e, ove ritenuto opportuno, affidare ad apposite commissioni il compito di svolgere indagini e studi su problemi di particolare rilevanza. In ogni caso le commissioni hanno solo potere consultivo, svolgono la loro attività nell'ambito delle direttive e delle modalità stabilite dal Consiglio stesso e relazionano al Consiglio affinché esso possa effettuare le deliberazioni del caso. Parimenti, ciascun singolo consigliere può concordare col Consiglio la propria attivazione, a titolo gratuito, in particolari ambiti meritevoli di approfondimento o studio.

ART. 20 – PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Alle sedute del Consiglio possono assistere gli elettori di tutte le componenti rappresentate nel Consiglio stesso. È esclusa la presenza del pubblico per argomenti coinvolgenti singole persone.

ART. 21 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI.

Sia i verbali che le deliberazioni del Consiglio sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line della scuola per l'intera durata dell'anno scolastico. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria della scuola, copia degli atti pubblicati, se richiesti in formato cartaceo. Il Consiglio inoltre può disporre che eventuali suoi atti (deliberazioni o pareri), di particolare interesse, siano letti in classe.

ART. 22 – MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento può essere riesaminato, corretto e/o modificato in qualunque momento, in parte o per intero, su proposta di almeno tre consiglieri e con delibera presa a maggioranza. Le aggiunte e le modifiche proposte devono essere fatte pervenire all'assistente amministrativo di cui all'art. 5 almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio.

ART. 23 – CONSIGLI D'ISTITUTO IN MODALITA' TELEMATICA

(in applicazione delle normative sulla dematerializzazione e sulla semplificazione in materia di organi collegiali)

Ambito di applicazione

1. Il presente articolo e i successivi disciplinano lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio d'istituto.

ART. 24 - DEFINIZIONE

1. Ai fini del presente regolamento, per “*riunione del Consiglio in modalità telematica*”, si intendono le riunioni del Consiglio d'istituto per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti dell'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione con motivata giustificazione.
2. Ai fini del presente regolamento per “*riunioni in modalità telematica*” nonché per “*sedute telematiche*” si intendono anche quelle la cui sede di incontro sia virtuale, cioè quelle in cui tutti i partecipanti intervengono da luoghi diversi attraverso gli strumenti di cui all'articolo ~~16~~.

ART. 25 - REQUISITI TECNICI MINIMI

1. La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio d'istituto presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a) visione degli atti della riunione;
 - b) intervento nella discussione;
 - c) scambio di documenti;
 - d) votazione;
 - e) approvazione del verbale.

3. La tecnologia che verrà utilizzata dalla scuola, per le riunioni, sarà pienamente idonea a garantire lo svolgimento delle attività citate al punto precedente.

ART. 26 - MATERIE/ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza. Nei casi in cui occorresse votare per eleggere persone (voto segreto) e la cui elezione non sia proprio possibile differire ad altro momento, si procederà utilizzando gli strumenti tecnici a disposizione della piattaforma utilizzata, se in grado di garantire la segretezza del voto.

2. ART. 27 - CONVOCAZIONE

Per quanto attiene alla Convocazione, valgono le stesse regole delle sedute ordinarie sopra definite.

ART. 28 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
3. I Consiglieri sono tenuti a garantire il possesso di adeguate strumentazioni hardware e software e, in caso contrario, sarà compito della scuola garantire tale disponibilità.
4. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
5. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato la validità del quorum per la validità della seduta e della conseguente votazione, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.

ART. 29 - VERBALE DELLA SEDUTA

Per la redazione del verbale della seduta, valgono le stesse regole stabilite per le sedute ordinarie.

ART. 30 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO



**Regolamento interno per il
funzionamento del consiglio
d'istituto, compresi i consigli
d'istituto da tenersi in modalità
telematica**

Una volta approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta, il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Consiglio d'istituto e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi. Il Consiglio è tenuto all'approvazione di un Regolamento interno di funzionamento e tale delibera deve avvenire entro la riunione successiva a quella della presentazione della prima proposta. Qualora, nel successivo Consiglio d'istituto, dopo due votazioni non si sia raggiunta la maggioranza dei 2/3, nella successiva votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti alla Riunione.

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al consiglio dal Presidente o da almeno 1/3 dei Consiglieri e approvate secondo le modalità indicate per la sua approvazione.

ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione all'**Albo on line** dell'istituto. Tale documento verrà anche pubblicato in **amministrazione trasparente/atti generali/atti amministrativi generali**.
2. Le riunioni del Consiglio, in modalità telematica, anche in assenza del Regolamento, sono comunque valide ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente del Consiglio d'istituto

Marco Lombardo